

IN BREVE n. 012-2017
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

54° CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.eV.

BASTA !!! ... COSI' NON VA' !
I TAGLI ALLE PENSIONI ED ALLA SANITA' UCCIDONO LO STATO SOCIALE

ROMA 08 aprile/13 aprile 2017-03-03

Hotel BARCELO' ARAN MANTEGNA
Via Andrea Mantegna 130 - tel. 0698952819

per informazioni: 06 3203432 - federspev@tiscali.it

Vedi anche

[https://www.federspev.it/congressi/54%C2%B0 CONGRESSO - ROMA.html](https://www.federspev.it/congressi/54%C2%B0%20CONGRESSO%20-%20ROMA.html)

**AZIONE SANITARIA - ORGANO DI INFORMAZIONE DEL SINDACATO
DEI PENSIONATI SANITARI FEDER.S.P.eV. (Federazione Nazionale Sanitari
Pensionati e Vedove)**

E' uscito il numero 2 marzo-aprile 2017 - anno XXXIV

IN ALLEGATO A PARTE - AZIONE SANITARIA n.2/2017 (documento 049)

PA - COSI' I TEMPI PER L'IPS e IL TFR

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	dal 1 gennaio 2014
Inabilità o decesso	90 + 15 giorni
Limite di età o Cessazione d'ufficio	90 giorni + 12 mesi
Dimissioni volontarie o Destituzione	90 giorni + 24 mesi
Scadenza contratti a termine	90 giorni + 12 mesi
Risoluzione per anzianità massima contributiva	90 giorni + 12 mesi

cui si aggiungono ulteriori dilazioni secondo gli importi

1° rata	importo lordo fino 50 mila euro
2° rata	importo lordo tra 50 mila e 100 mila euro
3° rata	importo lordo oltre 100 mila euro

Le rate sono annuali

ATTENZIONE - Per pensioni con cumulo decorrenza della dilazione dalla maturazione dell'età pensionabile.

L'Ips o il Tfr dei pubblici dipendenti che ricorrono al cumulo saranno messi in pagamento 12 mesi dopo la maturazione del requisito anagrafico previsto tempo per tempo per la pensione di vecchiaia.

Riferimenti:

- legge 140/1997 articolo 3
- decreto legge 78/2010 articolo 12 commi 7-9
- decreto-legge 138/2011 articolo 1 commi 22, 23
- legge di stabilità 2014 articolo 1 comma 484
- legge di bilancio 2017 articolo 1 comma 196

CUMULO e RINUNCIA DI PRECEDENTE DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE O RICONGIUNZIONE

Non possono formare oggetto di rinuncia le domande con onere integralmente versato, nonché le ricongiunzioni che abbiano dato luogo alla liquidazione di una pensione ancorché la rateizzazione sia in corso di trattenuta sulla pensione.

Una eventuale ricongiunzione già perfezionata non preclude la possibilità di cumulare eventuali ulteriori periodi non coincidenti.


IN G.U. I NUOVI LEA

In Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che aggiorna Livelli essenziali di assistenza.

L'aggiornamento dei LEA era atteso da tempo ed arriva, comunque, con alcuni anni di ritardo rispetto a quanto previsto nel nuovo Patto per la salute 2014-2016 che ne aveva previsto l'aggiornamento entro il 31 dicembre 2014.

Tutta la documentazione dei nuovi Lea

Il testo del DPCM relativo ai nuovi Lea e i documenti allegati con i nuovi nomenclatori delle prestazioni specialistiche, le protesi e altri ausili, le nuove esenzioni per malattie croniche e rare, i nuovi criteri per le prestazioni odontoiatriche:

-  [Il testo del Dpcm \(97.85 KB\)](#)
-  [Allegato 1 Prevenzione collettiva e sanità pubblica \(85.65 KB\)](#)
-  [Allegato 2 Dispositivi medici monuso \(66.68 KB\)](#)
-  [Allegato 2A Principi generali per l'erogazione dei dispositivi medici monouso\(14.83 KB\)](#)
-  [Allegato 3 Presidi per persone affette da patologia diabetica \(14.35 KB\)](#)
-  [Allegato 4 Specialistica ambulatoriale. Legenda \(8.79 KB\)](#)
-  [Allegato 4 Specialistica ambulatoriale. Nomenclatore con branche \(465.5 KB\)](#)
-  [Allegato 4 Specialistica ambulatoriale. Nomenclatore senza branche \(423 KB\)](#)
-  [Allegato 4 Specialistica ambulatoriale. Note di laboratorio \(28.5 KB\)](#)
-  [Allegato 4A Fattori di rischio per l'erogazione delle prestazioni di densitometria ossea \(16.07 KB\)](#)
-  [Allegato 4B Condizioni per l'erogazione della chirurgia refrattiva \(9.13 KB\)](#)
-  [Allegato 4C Criteri di erogazione delle prestazioni odontoiatriche \(26.63 KB\)](#)
-  [Allegato 5 Elenco 1 Ausili su misura \(393.83 KB\)](#)
-  [Allegato 5 Elenchi 2A Ausili di serie. 2B Ausili pronti per l'uso. 2C Prestazioni professionali \(222.5 KB\)](#)
-  [Allegato 6A Elenco DRG ad alto rischio di non appropriatezza \(68.62 KB\)](#)
-  [Allegato 6B Prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery- trasferibili in regime ambulatoriale \(18.34 KB\)](#)
-  [Allegato 7 Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo\(147.33 KB\)](#)
-  [Allegato 8 Elenco malattie croniche esentate dalla partecipazione al costo\(242 KB\)](#)

CUMULO PREVIDENZIALE - UNA PRECISAZIONE (mpe)

Con molta enfasi si parla sulla riunione dei vari periodi contributivi di «cumulo gratuito» ... quasi venga regalato qualcosa. Ma attenzione nulla è regalato, ma è solo un giusto e dovuto riconoscimento di spezzoni contributivi non sufficienti per una pensione autonoma, periodi sui quali sono stati versati dal lavoratore fior di contributi previdenziali che prima venivano incorporati dalle casse previdenziali con un «furto» legalizzato.

Dunque si dovrebbe dire «cumulo senza oneri aggiuntivi» per non creare un falso mito di donazione.

Chi ha versato dei contributi previdenziali a un ente, anche per brevi periodi ha il diritto di vederseli riconosciuti: li ha pagati!

L'istituto del cumulo permette di valorizzare tutti i periodi lavorativi per i quali sono stati versati i relativi contributi e ciascun ente, in pro quota, calcola la sua parte di competenza secondo le proprie regole.

Certamente viene meno la possibilità di lucrare sui così detti conti silenti ...

OPZIONE DONNA

Col messaggio n.1182 del 15 marzo 2017 l'Inps da chiarimenti per l'Opzione donna in relazione a quanto precisato nella legge di Bilancio 2017 e precisamente:

« L'articolo 1, comma 222, della legge n. 232 del 2016 ha esteso la predetta facoltà anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 non abbiano maturato il prescritto requisito anagrafico solo per effetto degli incrementi della speranza di vita.

Ne consegue che possono esercitare la facoltà in argomento le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato **un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti e 58 anni per le autonome.**

Il successivo comma 223 dell'articolo 1 della citata legge ha previsto che *“Per le lavoratrici di cui al comma 222 del presente articolo, restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243”.*

Ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico delle predette lavoratrici, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita, nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo.

A titolo esemplificativo, una lavoratrice che nel mese di dicembre 2015 compie 57 anni di età se dipendente o 58 anni se autonoma ed in possesso di 35 anni di anzianità contributiva può conseguire il trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere rispettivamente dal 1° agosto 2017 ovvero dal 1° febbraio 2018.

Le lavoratrici in argomento, possono presentare in qualsiasi momento, anche successiva all'apertura della c.d. finestra mobile, la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l'obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico».

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 1182 del 15.03.2017 (documento 050)

Fonte: PensioniOggi	Autonome	Settore privato INPS	Settore pubblico ex INPDAP
Requisito contributivo	35 anni	35 anni	34 anni, 11 mesi, 16 giorni
Termine ultimo	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015
Requisito età	58 anni	57 anni	57 anni
Termine ultimo	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015
Nate entro il	31.12.1957	31.12.1958	31.12.1958
Finestra mobile	18 mesi	12 mesi	12 mesi
Ultima apertura finestra mobile (*)	01.02.2018	01.08.2017	01.08.2017

Possibilità di inoltro della domanda in qualsiasi momento successivo alla apertura della finestra mobile

(*) cogli aumenti per le maggiori speranze di vita

NUOVO CODICE DELLA STRADA

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.3, relativo alla G.U. 13/01/2017, n.10 il testo aggiornato del nuovo codice della strada.

IN ALLEGATO A PARTE - TESTO AGG. CODICE DELLA STRADA (documento 051)

DALLA CASSAZIONE

Condominio: coi contabilizzatori, il riscaldamento si paga in base al consumo


La Cassazione rammenta preliminarmente che, in via di principio, sono da considerare nulle per impossibilità dell'oggetto, e dunque impugnabili indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio di trenta giorni ex art.1137, comma 2, c.c., "*tutte le deliberazioni dell'assemblea adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, e dunque in eccesso rispetto alle attribuzioni dell'organo collegiale, seppur limitate alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica gestione*".

La maggioranza dei partecipanti non può incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata per legge o per contratto, poiché, a tal fine, occorrerebbe piuttosto un accordo unanime, espressione dell'autonomia negoziale.

Ancora, il riparto degli oneri di riscaldamento, negli edifici condominiali in cui siano stati adottati sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare, va fatto per legge in base al consumo effettivamente registrato.

Corte di Cassazione sezione VI civile 2 - Ordinanza numero 6128 del 9 marzo 2017

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE CASS. Ordinanza 6128/2017 (documento 052)



RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E SICUREZZA DELLE CURE - ECCO COSA CAMBIA PER OPERATORI, ASL E PAZIENTI (da QuotidianoSanità 21 marzo 2017)

La legge 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” è una realtà. Maggiore prevenzione degli eventi avversi, maggiore aderenza a linee guida e buone pratiche, diverso riparto della responsabilità tra strutture e professionisti e assicurazione obbligatoria. Giuristi ed esperti analizzano e commentano le singole norme di questa legge complessa e innovativa. [SCARICA IL LIBRO.](#)

Leggi in

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=48913&fr=n

VEDOVANZA - UNA TANTUM IN CASO DI NUOVE NOZZE

La pensione ai superstiti, è una prestazione previdenziale prevista nel nostro ordinamento (IVS: invalidità, vecchiaia e superstiti) che viene erogata nei confronti del coniuge superstite del pensionato deceduto (pensione di reversibilità) o del lavoratore assicurato (pensione indiretta).

La prestazione non ha alcuna scadenza e il superstite ne ha diritto per tutta la sua vita a condizione che non contragga nuove nozze. In questo caso, con la revoca della pensione è previsto un assegno «una tantum» pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data di passaggio a nuove nozze (D.Lgs.Lgt. n.39/1945 art.3). Non necessita specifica domanda in caso di tutte le pensioni gestite dall'Inps (Circolare Inps 53521 del 30 gennaio 1975).

Se ci sono figli contitolari della pensione, la stessa va rideterminata tenendo presente le quote per i figli aventi diritto e calcolando anche per l'assegno una tantum la nuova composizione familiare.

In caso di divorzio, Anche il coniuge divorziato titolare di assegno divorzile, in caso di nuove nozze, ha diritto alla doppia annualità (Inps circolare 132/2001).

Dal punto di vista fiscale, l'assegno «una tantum» va assoggettate a tassazione con gli stessi criteri e modalità previsti per il trattamento pensionistico che sostituiscono.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circ. n.132 del 27.06.2001 (documento 053)



HAI DIMENTICATO L'F24 A SALDO ZERO?

Nell'ipotesi di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017, fornisce risposta in merito alle modalità applicative dell'istituto del

ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risol. n.36E del 20.03.2017 (documento 054)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONI SPESE MENSA SCOLASTICA

Domanda

Le spese per la mensa scolastica dei figli sono detraibili?

Risponde G. Napolitano

Le spese sostenute per la mensa scolastica sono ricomprese tra quelle “*per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione*”, che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, Tuir). Ai fini della detrazione, il servizio mensa può essere reso dalla scuola, dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola. La spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno. Se è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante

attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l'ammontare delle spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente. Tale attestazione è esente da imposta di bollo (circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, paragrafo 2.1). Si ricorda, infine, che la legge di bilancio 2017 ha modificato l'importo massimo agevolabile (per alunno o studente) delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado (articolo 1, comma 617, legge 232/2016).

La detrazione del 19% potrà essere calcolata:

- **per il 2016, su 564 euro;**
- per il 2017, su 717 euro;
- per il 2018, su 786;
- dal 2019, su 800 euro.

PENSIONI, IL CUMULO DEGLI SPEZZONI CONTRIBUTIVI NON È GRATUITO. ECCO LE NOVITÀ da DoctorNews Anno XV n. 64 - 23 marzo 2017

a cura di Mauro Miserendino

Con la nuova Finanziaria, abbiamo parlato di novità gradita, di cumulo pensionistico gratuito degli spezzoni contributivi. Purtroppo non è del tutto vero. Lo stato in realtà ha tolto i costi aggiuntivi, ma si continua a pagare. E non solo a suon di contributi e relative tasse. Il dipendente pubblico paga con una penale occulta sulla buonuscita. Infatti la stessa Finanziaria 2017 prevede che i soldi del Tfr in caso di cumulo si prendano dopo [\[continua...\]](#)

Leggi in

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/pensioni-il-cumulo-degli-spezzoni-contributivi-non-e-gratuito-ecco-le-novita/?xrtid=PLLPCXYPSYAYXCLSTCXSLAP>